



Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche

MODIFICHE ALLA CIRCOLARE 139/91
“CENTRALE DEI RISCHI. ISTRUZIONI PER GLI INTERMEDIARI CREDITIZI”

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi - entro il 18 dicembre p.v. - alla Banca d'Italia, Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, Divisione Centrale dei Rischi, Via Nazionale 91 - 00184 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica centrale_rischi@bancaditalia.it.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Novembre 2009

La Centrale dei rischi raccoglie informazioni sulle relazioni creditizie che gli intermediari bancari e finanziari intrattengono con la clientela; contribuisce al processo decisionale degli intermediari stessi nella attività di erogazione e gestione del credito offrendo servizi informativi sulla posizione globale degli affidati; supporta lo svolgimento dei compiti di vigilanza e ricerca attribuiti alla Banca d'Italia. Fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi è un'efficace, corretta e trasparente rappresentazione dei rapporti di credito tra gli intermediari e i propri clienti e il costante allineamento delle informazioni rilevate alle esigenze di analisi.

Le modifiche normative che con il presente documento si sottopongono alla consultazione pubblica ai sensi della L. 262/2005, art. 23 hanno lo scopo di rafforzare la valenza informativa del servizio.

In particolare:

1. per migliorare la descrizione e la conseguente interpretazione delle informazioni rilevate, nelle segnalazioni mensili dovrà essere indicata l'esistenza, presso un'Autorità terza rispetto alle parti (ad es. Autorità Giudiziaria, Garante per la Privacy o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie), di un ricorso inerente i dati segnalati ovvero il relativo rapporto di credito;
2. per accrescere la raccordabilità delle diverse basi informative che censiscono i crediti anomali, ai fini delle elaborazioni statistiche necessarie alle attività di analisi e controllo, nelle segnalazioni mensili delle esposizioni scadute e sconfinanti da più di 90/180 giorni dovrà essere indicato se le stesse sono considerate anomale anche nelle segnalazioni di vigilanza ai sensi delle circolari nn. 272/08 e 217/96. L'informazione non verrà restituita agli intermediari a livello nominativo;
3. per rafforzare la trasparenza nelle relazioni di credito e dare immediata evidenza agli eventi che su tali relazioni possono incidere, la normativa è integrata con l'obbligo per gli intermediari di informare il cliente nel caso di passaggio a sofferenza della sua posizione e di ottemperare senza ritardo alle pronunce dell'Autorità giudiziaria che si riflettono sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza).

Le modifiche alle segnalazioni mensili entreranno in vigore dalla rilevazione di giugno 2010; le altre modifiche decorreranno dalla data della relativa comunicazione della Banca d'Italia al sistema.

Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991

Capitolo I

Sezione I

[omissis]

5. Responsabilità degli intermediari

Il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti.

Ciò considerato e avute altresì presenti le conseguenze, anche di ordine giuridico, che possono derivare da una erronea registrazione dei dati, gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e al rispetto dei termini segnaletici.

Particolare attenzione va riservata alla segnalazione delle informazioni anagrafiche della clientela; la precisa e completa comunicazione degli attributi anagrafici consente la corretta identificazione dei soggetti segnalati negli archivi della Centrale dei rischi ed evita inesattezze nella imputazione dei rischi.

Gli intermediari sono tenuti a controllare le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia e a rettificare - di propria iniziativa o su richiesta della Banca d'Italia - le segnalazioni errate o incomplete riferite alla rilevazione corrente e a quelle pregresse.

Gli intermediari devono ottemperare senza ritardo agli ordini dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza)¹.

Ove l'ordine sia impartito alla Banca d'Italia, quest'ultima chiede prontamente all'intermediario che ha effettuato la segnalazione di provvedere - entro 24 ore dalla richiesta stessa - alla rettifica e alla eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso di inerzia dell'intermediario, la Banca d'Italia provvede d'iniziativa entro il giorno successivo e avvia la procedura per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 144 del T.U. nei confronti dell'ente segnalante.

Gli intermediari hanno, altresì, l'obbligo di verificare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Centrale dei rischi e, specificamente, quelle contenenti i dati anagrafici dei soggetti da censire. Nell'ambito di tale ultima attività, all'intermediario segnalante è rimessa la responsabilità di valutare, sulla base delle risposte fornite dal sistema informativo della Centrale dei rischi, se il nominativo del quale ha segnalato i dati anagrafici sia presente o meno negli archivi della Centrale dei rischi. In particolare l'intermediario, quando segnala per la prima volta un cliente e riceve dalla C.R. i dati anagrafici del o dei soggetti presenti in anagrafe aventi una somiglianza con il nominativo da codificare, deve verificare con particolare cura, sulla base della documentazione di cui è in possesso, se tra i soggetti che gli sono stati sottoposti è identificabile il proprio cliente.

L'attività di controllo non deve limitarsi alla fase di codifica, ma va estesa anche alle altre comunicazioni e ai flussi di ritorno periodici nei quali sono riportate le informazioni anagrafiche e di rischio dei singoli clienti; in assenza di rettifiche da parte degli enti segnalanti i dati registrati negli archivi della Centrale dei rischi si considerano implicitamente confermati.

¹ Le pronunce dell'Autorità giudiziaria, ancorché appellabili, sono immediatamente esecutive, ove non ne sia stata disposta la sospensione.

Anche nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri di elaborazione esterni per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi, la responsabilità circa le informazioni fornite, l'osservanza degli adempimenti e dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, il corretto svolgimento del servizio rimane a carico degli stessi.

Gli intermediari partecipanti al servizio sono tenuti a inviare alla Filiale territorialmente competente della Banca d'Italia una comunicazione sottoscritta dai Presidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché dal Direttore generale, attestante che le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia derivano da procedure di elaborazione approvate dagli organi aziendali e si basano sui dati della contabilità aziendale. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, tale comunicazione va rinnovata entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

[omissis]

Sezione 2

[omissis]

7. Flusso di ritorno personalizzato

La Centrale dei rischi, effettuata la rilevazione mensile, fornisce agli intermediari partecipanti un flusso di ritorno personalizzato che riporta i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato e dei soggetti ad esso legati in una delle forme di coobbligazione previste.

Ove il soggetto segnalato sia una cointestazione il flusso di ritorno fornisce anche la posizione globale di rischio delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari. Nei casi in cui il soggetto sia segnalato quale garante, nella categoria di censimento *garanzie ricevute*, o quale cedente (censito collegato) nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, il flusso di ritorno fornisce, inoltre, i dati anagrafici e la posizione globale di rischio, rispettivamente, dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti.

La posizione globale di rischio viene determinata per ciascun soggetto sommando le segnalazioni inoltrate a suo nome dagli intermediari. L'aggregazione viene operata distintamente per ognuna delle categorie di censimento, per ogni tipologia di importo e per ciascuna variabile di classificazione prevista dallo schema segnaletico, con le seguenti eccezioni:

- non viene restituita la qualifica di incaglio attribuita al cliente dall'intermediario segnalante e rilevata nella variabile di classificazione *stato del rapporto*;
- non viene restituita l'informazione relativa al deterioramento del credito e rilevata nella variabile di classificazione *qualità del credito*;
- non viene comunicata l'identità del soggetto cessionario nelle operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti, riportata nella variabile *censito collegato* della categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*;
- per la variabile di classificazione *localizzazione* non viene fornita l'indicazione del comune o Stato estero dove opera lo sportello eletto quale referente per il cliente; viene distinta solo la rete italiana da quella estera².

Per ciascun nominativo segnalato, il flusso di ritorno contiene ulteriori informazioni ritenute utili per la valutazione e il controllo della rischiosità della clientela, concernenti, tra l'altro, l'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, il numero degli intermediari segnalanti e, in particolare, di quelli che segnalano il soggetto a sofferenza, il numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia. Con riferimento ai censiti segnalati, viene infine evidenziato l'eventuale trascinarsi dei dati.

² Nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, ove la variabile indica la residenza del debitore ceduto, l'informazione viene invece restituita con lo stesso dettaglio con cui è rilevata.

Oltre alla posizione globale di rischio nei confronti di tutti gli intermediari, viene evidenziata, per ciascun soggetto segnalato, la posizione globale di rischio nei confronti degli intermediari finanziari e del gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario segnalante.

[omissis]

Capitolo II

[omissis]

Sezione 2

[omissis]

1.5. Sofferenze

Nella categoria di censimento *sofferenze* va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza.

Devono essere segnalati nella presente categoria di censimento i crediti ristrutturati vantati nei confronti di clientela a sofferenza.

Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*.

Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati *utilizzato*.

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza.

La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza.

Gli intermediari devono informare il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza. Tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati ai fini CR, atteso che gli intermediari sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia i dati relativi all'indebitamento della clientela per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3 Tub) e sono, pertanto, esonerati dall'obbligo di acquisire il consenso dell'interessato.

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando:

- viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;

- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi;
- i competenti organi aziendali, con specifica delibera hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;

Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

[omissis]

Sezione 3

[omissis]

9. Stato del rapporto

La variabile di classificazione *stato del rapporto* fornisce indicazioni sulla situazione dei crediti.

Nell'ambito delle categorie di censimento *rischi autoliquidanti*, *rischi a scadenza* e *rischi a revoca*, la variabile distingue gli incagli, le linee di credito ristrutturate e gli inadempimenti (crediti scaduti e/o sconfinanti) persistenti.

In particolare, si considerano:

- ad incaglio, i clienti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo³;
- ristrutturati, i rapporti contrattuali modificati o accessi nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione cioè di un accordo con il quale un intermediario o un pool di intermediari, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore non riconducibile unicamente a profili attinenti al rischio-paese, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita⁴. Un'operazione di ristrutturazione può avere natura liquidatoria o non liquidatoria a seconda che l'accordo di ristrutturazione rappresenti o no un piano di rientro dell'intera esposizione volto a liquidare la relazione commerciale con il cliente;
- inadempimenti persistenti, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90/180 giorni.

Ai fini della segnalazione si precisa che:

- la qualifica di incaglio, in quanto relativa all'intera posizione del cliente, deve essere indicata su tutte le linee di credito;
- l'informazione relativa alla ristrutturazione del credito e agli inadempimenti persistenti, anche se riferita a crediti vantati nei confronti di clientela ad incaglio, deve essere rilevata sulle singole linee di credito interessate⁵;

³ Per una completa definizione degli incagli cfr. circ. n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti".

⁴ I requisiti relativi al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" e alla presenza di una "perdita" si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi crediti verso soggetti già classificati in altre classi di anomalia (incagli, crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90/180 giorni). Il requisito relativo al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" si presume soddisfatto qualora la ristrutturazione riguardi crediti verso soggetti classificati "in bonis" per i quali la ristrutturazione coinvolge un pool di banche. La sussistenza della "perdita" - nel caso di ristrutturazione di un credito "in bonis" da parte di una singola banca ovvero di un pool di banche - va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell'operazione.

⁵ Ai fini della qualifica della linea di credito come "ristrutturata" in Centrale dei rischi, non assume rilievo la distinzione tra piani di

- la qualifica di "ristrutturato" permane sulle singole linee di credito interessate sino alla loro estinzione salvo che, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell'accordo di ristrutturazione, l'intermediario attesti - con motivata delibera dei competenti organi aziendali - il rientro "in bonis" del cliente ovvero l'avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità e la mancanza di inadempimenti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non). Al verificarsi della prima inadempienza⁶ sulla linea di credito ristrutturata, l'intermediario è tenuto a classificare l'intera posizione del cliente fra le sofferenze o gli incagli a seconda delle valutazioni sulle condizioni di solvibilità del debitore.

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza ovvero a incaglio, gli intermediari sono tenuti, al verificarsi della prima inadempienza sul credito ristrutturato, a classificare l'intera posizione del cliente fra le sofferenze o gli incagli.

Nell'ambito della categoria di censimento *garanzie ricevute*, la variabile di classificazione *stato del rapporto* indica l'eventuale infruttuosa attivazione della garanzia. In particolare, la garanzia è da ritenersi attivata con esito negativo una volta decorso il termine che, per contratto o secondo gli usi negoziali, l'intermediario riconosce al garante per far fronte agli impegni assunti. In tutti gli altri casi la variabile assume il valore *garanzia non attivata*.

Con riferimento alle categorie di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti e rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, la variabile distingue, rispettivamente, i crediti scaduti da quelli non ancora scaduti e i crediti scaduti e pagati dai crediti scaduti e impagati.

Un credito è da considerarsi scaduto quando è trascorso il termine previsto contrattualmente per il pagamento ovvero il termine più favorevole riconosciuto al debitore dall'intermediario.

Per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, garanzie ricevute, derivati finanziari, operazioni effettuate per conto di terzi e crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la variabile consente inoltre di distinguere i crediti oggetto di contestazione da quelli non contestati.

Si considera "contestato" il credito per il quale è stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (l'Autorità giudiziaria, il Garante della Privacy o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela).

La qualifica di credito contestato non è più dovuta dalla rilevazione riferita alla data del provvedimento assunto da tale Autorità e le segnalazioni dovranno essere adeguate in conformità a quanto stabilito dal provvedimento stesso.

La valorizzazione della variabile *stato del rapporto* non è prevista per le categorie di censimento *crediti per cassa: operazioni "in pool" - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni "in pool" - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni "in pool" - totale, sofferenze - crediti passati a perdita, e crediti ceduti a terzi*.

[omissis]

rientro aventi natura liquidatoria e non liquidatoria. In caso di ristrutturazione non liquidatoria dell'intera esposizione verso clientela ad incaglio, l'intermediario non deve più qualificare ad incaglio le singole linee di credito.

⁶ L'inadempienza rileva nel caso in cui il ritardo nel pagamento superi il normale periodo di tolleranza previsto per le operazioni della specie dalla prassi bancaria (non oltre 30 giorni).

12. Qualità del credito

La variabile di classificazione *qualità del credito* consente di evidenziare se i crediti oggetto di segnalazione rientrino o meno tra le attività “deteriorate” ai sensi della normativa sulle segnalazioni di vigilanza⁷.

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca e finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*.

La variabile di classificazione può assumere i valori *deteriorato, non deteriorato* e, nel caso in cui l’intermediario segnalante non sia assoggettato all’obbligo di segnalazione delle attività “deteriorate” a fini di vigilanza, il valore *non applicabile*.

[omissis]

⁷ Cfr. circ. n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”, Avvertenze Generali.

ELENCO DEI DOMINI

STATO DEL RAPPORTO	P1	<p><u>CREDITI CONTESTATI</u></p> <p>123 - clientela ad incaglio - crediti ristrutturati</p> <p>124 - clientela ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180</p> <p>125 - clientela ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>126 - clientela ad incaglio - altri crediti</p> <p>127 - clientela non ad incaglio - crediti ristrutturati</p> <p>128 - clientela non ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni</p> <p>129 - clientela non ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>130 - altri crediti</p> <p><u>CREDITI NON CONTESTATI</u></p> <p>131 - clientela ad incaglio - crediti ristrutturati</p> <p>132 - clientela ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180</p> <p>133 - clientela ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>134- clientela ad incaglio - altri crediti</p> <p>135- clientela non ad incaglio - crediti ristrutturati</p> <p>136 - clientela non ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni</p> <p>137 - clientela non ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>138 - altri crediti</p>
STATO DEL RAPPORTO	P2	<p>901 - crediti contestati</p> <p>902 - crediti non contestati</p>

STATO DEL RAPPORTO	Q1	<u>CREDITI CONTESTATI</u> 176 - garanzia attivata con esito negativo 177 - garanzia non attivata <u>CREDITI NON CONTESTATI</u> 178 - garanzia attivata con esito negativo 179 - garanzia non attivata
	R1	<u>CREDITI CONTESTATI</u> 180 - crediti scaduti 181 - crediti non scaduti <u>CREDITI NON CONTESTATI</u> 182 - crediti scaduti 183 - crediti non scaduti
	Z	92 - crediti pagati 93 - crediti impagati
QUALITA' DEL CREDITO	M	1 - deteriorato 2 - non deteriorato 7- non applicabile